



TRIBUNALE FEDERALE
SENTENZA
Sent. 15 /24

Il Tribunale Federale, composto da:

- Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente).
Cons. Luigi Massimiliano Tarantino (Relatore)
Cons. Claudio Guerrini (Componente)

assistiti dal Dott. Francesco Pantano, riunito in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google, il giorno 14 marzo 2024, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Marco Melino (lic conc/cond 358671 495650 - lic U.G.77108)

FATTO

In data 24 gennaio 2024 la Procura Federale proponeva atto di deferimento dinanzi a questo Tribunale nei confronti del licenziato Marco Melino (lic. conc. / cond. nn.ri 358671, 495650 e licenza U.G. n. 77108) a seguito di segnalazione pervenuta dal collegio dei CC.SS. in funzione presso il rally La Grande Corsa, svoltosi il 24-25 novembre 2023 con la quale veniva inviato il provvedimento di esclusione dalla suddetta gara a carico del Melino per essersi rifiutato di sottoporsi a verifica tecnica post gara.

Ad avviso della Procura Federale il descritto comportamento si traduce in una violazione dell'art. 139 R.S.N. e dell'art. 3 appendice 5 al R.S.N. Pertanto, in considerazione del fatto che il licenziato riveste la qualifica di commissario di gara in seno alla Federazione, dell'ammissione di responsabilità da parte dello stesso, delle scuse rivolte alla Federazione in sede di audizione in data 23 gennaio 2024, la Procura Federale invocava l'applicazione della sanzione della sospensione delle licenze per un periodo di 90 giorni, oltre all'ammenda di 1.000,00 (mille/00) euro.

DIRITTO

Dalla documentazione in atti, ivi inclusa la dichiarazione confessoria dell'incolpato, emerge con chiarezza la sua responsabilità, atteso che la condotta posta in essere risulta violativa dell'art. 139 R.S.N. e dell'art. 3 appendice 5 al R.S.N. Infatti, il citato art. 139 dispone che: "Le verifiche sono operazioni di controllo effettuate nei confronti di concorrenti, conduttori e vetture iscritti ad una competizione.

Le verifiche si distinguono in sportive e tecniche.

Le verifiche sportive consistono nel controllo dei documenti, delle licenze, del certificato medico di idoneità all'attività sportiva e di quanto altro richiesto dal RPG per l'ammissione a partecipare alla stessa.

Le verifiche tecniche consistono nell'accertamento della rispondenza delle caratteristiche delle vetture alle schede di omologazione o ad altra documentazione richiesta dagli specifici regolamenti tecnici e si suddividono in verifiche ante-gara e post-gara.

Le verifiche, sia sportive che tecniche, devono essere effettuate secondo le procedure e le disposizioni previste dall'Appendice n. 5 al presente RSN." Mentre, il più articolato punto 3 dell'appendice 5 al R.S.N. obbliga i concorrenti al rispetto delle indicazioni circa le verifiche tecniche post gara. È evidente, pertanto, che nella fattispecie in esame la condotta del Melino si ponga in contrasto con gli indicati precetti e che la



stessa sia assolutamente consapevole, essendo quest'ultimo perfettamente a conoscenza delle conseguenze alle quali sarebbe andato incontro anche in ragione della sua qualifica di commissario di gara.

Le giustificazioni offerte dal Melino in sede di audizione non rappresentano una valida scusante in grado di elidere l'antigiuridicità della condotta posta in essere.

Le sanzioni richieste dalla Procura Federale risultano eque in ragione della gravità della condotta in esame, valutata, però, la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dal Melino all'odierna udienza e considerato che in ragione del suo stato di incensuratezza e del suo comportamento processuale la stessa può essere accordata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Marco Melino (lic. conc. / cond. nn.ri 358671, 495650 e licenza U.G. n. 77108) responsabile delle incolpazioni contestate e gli applica la sanzione della sospensione delle licenze per un periodo di 90 giorni, oltre all'ammenda di 1.000,00 (mille/00) euro. Pena sospesa ex art. 230 R.S.N.

Roma 14 marzo 2024.

Il Relatore

Cons. Luigi Massimiliano Tarantino

Il Presidente

Pres. Salvatore Giacchetti